

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI-AGGRADI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

e col **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1965

Tutela del lavoro minorile

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende innanzi tutto assicurare al lavoro minorile, in armonia con il dettato della Carta costituzionale, una tutela pienamente rispondente al rapido progresso economico e tecnologico verificatosi in questi ultimi anni. Tale evoluzione non può non riflettersi, in senso positivo, sul delicato settore dell'occupazione dei minori, le cui esigenze sociali, professionali e morali trovano un'eco profonda nella coscienza del Paese.

Il progetto intende, altresì, armonizzare ulteriormente la legislazione nazionale agli impegni assunti dal nostro Paese in sede internazionale; più particolarmente, agli impegni assunti con la ratifica delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro che disciplinano l'età di ammissione dei fanciulli nei lavori agricoli (n. 10), il divieto di lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nelle attività industriali (numero 90) e non industriali (n. 79), gli esami

medico-attitudinali per l'impiego dei fanciulli e degli adolescenti nelle attività industriali (n. 77) e non industriali (n. 78), il riposo settimanale (n. 14).

Il disegno di legge, infine, tende a porre un freno alle evasioni divenute — malgrado l'intensificata vigilanza espletata dagli Ispettorati del lavoro — particolarmente frequenti in questi ultimi tempi.

Complesse sono le cause che danno origine al deprecato fenomeno dell'occupazione minorile abusiva, di cui recenti episodi hanno posto in luce le possibili drammatiche conseguenze. Fra esse assumono spiccato rilievo la depressione economica tuttora esistente in talune zone del Paese; il basso reddito individuale medio che si riscontra nelle stesse, associato all'interesse del datore di lavoro ad occupare manodopera a costi ridotti; la non ancora completa attuazione della scuola dell'obbligo e l'intervallo di un anno esistente tra il compimento dell'obbligo scolastico e l'età minima per l'avviamento al lavoro.

Il progetto in esame non pretende ovviamente di risolvere un problema di così vasta portata: esso è diretto fondamentalmente ad ampliare la sfera di protezione dei minori e ad assicurare la più rigorosa osservanza della legge.

In realtà la tutela del lavoro minorile ha avuto, fin dagli inizi, un notevole rilievo nel quadro della legislazione sociale.

Lo Stato avvertì, infatti, fin dal suo sorgere, la necessità ed il dovere di intervenire per la difesa di quelle nuove forze — le donne e i fanciulli — che la rivoluzione industriale aveva introdotto nel processo produttivo in condizioni di particolare debolezza e di accentuato sfruttamento.

Risale ad epoca anteriore all'unità d'Italia la prima legge di tutela del lavoro minorile, la legge sarda del 20 gennaio 1859, con la quale fu vietato di adibire i fanciulli di età inferiore ai 10 anni al lavoro nelle miniere.

Successivamente, una volta costituito lo Stato italiano, il limite minimo di età per l'occupazione dei fanciulli fu fissato a 9 anni con la legge 12 febbraio 1886, n. 2657, così

come fu stabilito in 8 ore l'orario di lavoro per i fanciulli fino a 12 anni.

Il primo organico intervento legislativo in materia di lavoro minorile — che rappresentò il punto di arrivo di una serie di provvedimenti parziali — è rappresentato dal testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con regio decreto-legge 10 novembre 1907, n. 18, che per molti anni ha costituito la normativa fondamentale del settore.

La legge 26 aprile 1934, n. 653, attualmente in vigore, ha segnato una tappa importante nel lungo processo di evoluzione, disciplinando principalmente l'età di ammissione al lavoro dei fanciulli, in linea generale e con specifico riferimento a determinati lavori; l'accertamento dell'idoneità fisica mediante visite mediche; il divieto di impiego in lavori pericolosi, faticosi e insalubri; il divieto di lavoro notturno nelle attività industriali, l'orario di lavoro.

Negli ultimi anni, tuttavia, l'evoluzione sociale ed economica ha determinato, anche sotto la spinta dell'evoluzione culturale e del tenore di vita di larghi strati della popolazione, nuove e più progredite esigenze, che hanno trovato un primo parziale accoglimento nella legge 29 novembre 1961, numero 1325. Questa legge ha elevato a 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro, consentendo tuttavia alcune deroghe per i fanciulli dai 13 ai 15 anni, i quali possono essere occupati in lavori leggeri in attività non industriali, purchè in presenza di soddisfacenti condizioni igienico-ambientali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1964, n. 272, col quale è stato approvato l'elenco dei predetti lavori leggeri, si è ispirato a criteri fortemente restrittivi per contenere l'occupazione dei fanciulli in limiti che non ne pregiudichino lo sviluppo fisico e la formazione della personalità professionale e morale.

Tuttavia, il problema di una disciplina più consona al progresso dei tempi doveva trovare una soluzione più ampia che rivedesse gli stessi concetti ispiratori della normativa preesistente. È, infatti, da rilevare come lo sviluppo tecnico, che richiede sempre più, in luogo dello sforzo fisico e muscolare, l'im-

piego di qualità psicologiche e intellettive, ha tolto gran parte del suo significato al concetto delle così dette « mezze forze », che pure aveva ispirato nelle precedenti leggi la tutela congiunta delle donne e dei minori.

Con ciò non è però venuta meno l'esigenza di una disciplina particolare, sia del lavoro femminile che di quello minorile, che vanno tuttavia acquistando caratteri e fisionomia peculiari e diversi.

Per quanto riguarda i minori, si tratta fondamentalmente di assicurare loro la possibilità di una adeguata preparazione generale e specifica quale è richiesta dalla continua evoluzione del processo produttivo. Rimane, inoltre, valido il criterio ispiratore delle prime leggi di tutela, e cioè quello di garantire una sempre più efficace protezione dell'integrità fisica e morale dei minori, attesi i riflessi dannosi che lo svolgimento di una continuativa attività di lavoro può determinare su organismi in fase di sviluppo.

Per le donne il problema attuale è quello di garantire loro la possibilità di un inserimento pieno e a parità di condizioni con gli uomini nella vita produttiva, realizzando le condizioni necessarie al fine di consentire loro di assolvere, nella piena libertà di scelta, il duplice compito di lavoratrice e di madre, a cui la società moderna sempre più frequentemente le chiama. In questo quadro si evidenziano le questioni riguardanti la protezione della maternità, i servizi sociali e in particolare le istituzioni destinate all'infanzia.

Le suesposte considerazioni suggeriscono l'opportunità di provvedere con leggi organiche e distinte alla particolare disciplina in favore dei minori e delle donne.

In questa direzione il Ministero del lavoro ha indirizzato, pertanto, gli studi preparatori del presente disegno di legge, provvedendo a richiedere agli Ispettorati del lavoro — separatamente per i giovani e per le donne — proposte e giudizi utili, anche sulla base dell'esperienza concreta acquisita nell'attività di vigilanza, alla elaborazione del provvedimento di riforma della legislazione vigente.

Il presente disegno di legge — al quale il Ministero intende far seguire al più pre-

sto un organico provvedimento concernente la tutela del lavoro femminile nei suoi vari aspetti — tiene conto da un lato dei risultati delle predette indagini estese a tutto il territorio nazionale, e dall'altro delle conclusioni di studi approfonditi, condotti alla luce della situazione interna e, come già accennato, degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.

Esso vuol costituire, pertanto, una *disciplina generale del lavoro dei minori* che preveda, con adeguata normativa, i vari aspetti del rapporto di lavoro propri dei giovani, tant'è che vengono ricompresi nel campo di applicazione anche i lavoratori minori che siano parte di un rapporto di apprendistato in ossequio al principio che le disposizioni di cui al presente disegno di legge costituiscono un minimo di tutela che si vuole assicurare a tutti i minori, restando beninteso salva l'applicabilità di qualsiasi altra norma che, sotto il profilo giuridico e sociale, garantisca agli stessi un regime più favorevole.

Le innovazioni più salienti riguardano il campo di applicazione, esteso fino a comprendere i minori occupati in tutti i settori produttivi, ad eccezione soltanto degli appartenenti ad alcune categorie tutelate da norme specifiche. In questo quadro assume rilievo l'estensione della tutela ai minori occupati nei lavori agricoli, attuata per evidenti considerazioni di ordine sociale e per i rischi più accentuati che il processo di meccanizzazione in atto nelle campagne comporta. Trova così applicazione la Convenzione internazionale del lavoro n. 10, concernente l'età di ammissione dei fanciulli nel lavoro agricolo.

L'estensione della tutela riguarda non soltanto il numero dei soggetti, ma anche l'intensità della stessa, soprattutto per quanto attiene ai minori tra i 15 e i 18 anni, che precedentemente erano destinatari di uno scarso numero di norme, essendo la legge diretta a tutelare, fondamentalmente, i fanciulli. L'estensione di tale tutela ai minori fino ai 18 anni e, in alcuni casi, fino ai 21 anni, rende necessario introdurre, sull'esempio della terminologia usata in campo internazionale, una diversa definizione delle ca-

tegorie di soggetti considerate nel progetto di legge.

Altre modifiche, di minore rilievo ma di non trascurabile valore sociale, riguardano l'elevazione oltre i 15 anni del minimo di età per l'ammissione al lavoro dei minori addetti a taluni lavori pericolosi e moralmente non consigliabili.

Notevoli innovazioni sono introdotte allo scopo di adeguare la legge alle Convenzioni internazionali già ratificate. Esse concernono: a) la nuova e più moderna disciplina degli esami medici, aventi il duplice fine di accertare l'idoneità dei minori al lavoro e di assicurare un controllo periodico delle condizioni di salute degli stessi fino all'età di 18 anni e in alcuni casi fino a quella di 21 anni; b) l'organica disciplina del lavoro notturno, nel quadro della quale particolare rilievo presenta l'estensione del divieto generale di lavoro durante la notte a tutti i minori fino a 18 anni.

L'esigenza di favorire non solo la salute ma anche lo sviluppo culturale e la ricreazione dei minori, assicurando loro il tempo libero necessario, ispira la disciplina concernente l'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie annuali con norme profondamente innovative rispetto alla regolamentazione preesistente.

Evidenti ragioni di equità suggeriscono inoltre di introdurre una norma tendente ad assicurare, in ogni caso, al minore addetto al lavoro le varie forme di assicurazione sociale obbligatoria, ivi comprese quelle che stabiliscono per l'inizio del rapporto assicurativo l'età minima di 14 anni. Ciò sia nel caso di fanciulli dai 13 ai 14 anni per i quali il rapporto di lavoro si sia costituito in conformità alle norme del presente disegno di legge, sia nel caso di occupazione abusiva di fanciulli di qualsiasi età. Questa misura tende altresì ad eliminare uno degli incentivi che hanno spinto fino ad ora alcuni datori di lavoro poco scrupolosi a ricorrere al lavoro dei fanciulli in evasione alla legge, avvantaggiandosi della mancata ricorrenza di taluni obblighi assicurativi oltrechè della corresponsione di salari notevolmente ridotti.

La necessità e l'urgenza di reprimere nel modo più severo il fenomeno dell'occupazione abusiva dei minori, suggerisce la formulazione di norme volte ad inasprire considerevolmente le attuali sanzioni penali, ritenute da più parti ormai inadeguate al raggiungimento dello scopo. A tale fine il disegno di legge provvede ad elevare l'ammontare delle ammende, stabilendo anche alcune ipotesi di ammende proporzionate al numero dei minori cui si riferisce l'infrazione e alla durata dell'infrazione stessa; ciò nell'intento di scoraggiare le evasioni e, nel caso, di colpire i trasgressori con la necessaria aderenza alla gravità e alla durata dell'infrazione.

Inoltre si stabilisce una ammenda a carico dei genitori o di chi ne fa le veci che consentono l'occupazione abusiva dei minori.

Indicati così brevemente gli scopi, i principi ispiratori ed il contenuto della nuova disciplina proposta, si passa ad esaminare gli articoli del disegno di legge.

In primo luogo si trova la determinazione del *campo di applicazione* della proposta legge: ed a ciò provvedono gli articoli 1 e 2.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende estendere il campo di applicazione della tutela del lavoro minorile, comprendendo nella disciplina generale alcune categorie che in precedenza erano escluse. A tale scopo le categorie di minori cui la legge non si applica sono ridotte a 4 dalle 6 previste dalla legge 26 aprile 1934, n. 653.

Il campo di applicazione comprende, pertanto, tutti i minori addetti ai lavori agricoli per i quali, in precedenza, la tutela era ristretta alla sola disposizione relativa ai limiti massimi di peso di cui potevano essere gravati i fanciulli e i minori di età inferiore ai 17 anni. Comprende, inoltre, anche i congiunti del datore di lavoro, siano o meno conviventi con lo stesso, nonchè gli allievi dei laboratori scuola di qualunque tipo, senza riferimento alle finalità che gli stessi si propongono.

Le esclusioni che si ritiene di conservare nel presente disegno di legge riguardano alcune categorie di lavoratori il cui rapporto di lavoro, a causa delle peculiari caratteristiche proprie e dell'ambiente in cui nor-

malmente si svolge, è disciplinato da norme particolari. Tali esclusioni concernono:

1) i minori addetti ai servizi familiari nei cui confronti si è, però, ritenuto di dover fissare il limite minimo di età di ammissione al lavoro a 14 anni;

2) i minori lavoranti al proprio domicilio, nei cui confronti per quanto riguarda il minimo di età si è ritenuto di adottare quello fissato in via generale per l'ammissione al lavoro in 15 anni;

3) i minori occupati a bordo delle navi, per i quali norme specifiche provvedono a fissare anche il limite minimo di età;

4) i minori occupati negli uffici e nelle aziende pubbliche, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole.

Non è riprodotta nel disegno di legge la disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 653 del 1934, con la quale era data al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di limitare in tutto o in parte l'applicazione della legge per singole aziende; si è, infatti, ritenuto che tale facoltà — del resto mai in questi anni esercitata — non fosse conforme ai principi generali di diritto oggi vigenti — è assurdo pensare che un Ministro possa con suo decreto sospendere l'applicazione di alcune disposizioni di una legge! — e comunque non in armonia con il carattere e le finalità del disegno di legge, che vuole dare pratica attuazione al principio fissato dall'articolo 37 della Costituzione, che garantisce ai lavoratori minori una speciale efficace tutela.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si intende definire una classificazione per età dei minori, modificando sostanzialmente la specificazione contenuta nella corrispondente disposizione dell'articolo 3 della legge n. 653 del 1934, perchè detta specificazione, che distingueva solo i fanciulli e le donne minori dagli altri lavoratori minori, non risponde più alla situazione attuale del lavoro minorile. Infatti, mentre da una parte i fanciulli — i quali erano i principali destinatari delle norme di tutela del lavoro minorile — a seguito dell'entrata in vigore del-

la legge 29 novembre 1961, n. 1325, hanno ormai nel mondo del lavoro minore rilevanza, dall'altra la maggiore estensione della tutela a vari fini — elevazione del limite minimo di età per particolari lavori, orari di lavoro, limitazioni del lavoro notturno, disciplina del riposo settimanale e delle ferie, esami medici e attitudinali, eccetera — ai minori di età superiore ai 15 anni fa ritenere utile di stabilire un'altra categoria di destinatari delle norme di protezione e precisamente quella concernente i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per i quali si adotta il termine di « adolescenti » che è già largamente usato in alcune Convenzioni e Raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il disegno di legge non riproduce l'articolo 4 della legge n. 653, secondo il quale i minori presenti nei luoghi di lavoro si presumevano addetti al lavoro, a meno che la loro presenza non venisse giustificata dal datore di lavoro con motivi attendibili.

Tale presunzione, che si risolveva — per effetto dell'applicabilità di sanzioni penali nei confronti di chi impiega nel lavoro i minori fuori dei limiti consentiti — in una presunzione di responsabilità penale a carico del datore di lavoro, è apparsa infatti in contrasto con i principi del nostro sistema penale.

D'altra parte la norma, concretandosi in una presunzione *iuris tantum*, si è dimostrata scarsamente efficace nella pratica, per la facilità con cui poteva essere fornita la prova dell'occasionalità della presenza del minore. Inoltre l'Ispettorato del lavoro, quando riscontra la presenza di un minore nei luoghi di lavoro, può sempre accertare se il minore stesso sia adibito al lavoro, senza bisogno che esista in proposito una speciale disposizione di legge.

Una volta precisato il campo di applicazione, il disegno di legge negli articoli da 3 a 7 fissa i requisiti di età e di istruzione per l'ammissione al lavoro.

Nell'articolo 3 viene sostanzialmente riprodotta la disposizione della legge 29 novembre 1961, n. 1325, che fissa ai 15 anni l'età minima di ammissione al lavoro — salvo alcune eccezioni e alcune deroghe — e

si stabilisce un limite minimo di età per le categorie che erano escluse dall'applicazione della predetta legge, e precisamente i lavoratori agricoli e gli addetti ai servizi familiari.

Per i lavori agricoli tale limite di età è fissato al compimento dei 14 anni, tenendo presenti sia il principio stabilito nella Convenzione internazionale del lavoro n. 10, sia la disposizione relativa all'età minima di ammissione al lavoro contenuta nel contratto collettivo dei braccianti agricoli avventizi del 15 febbraio 1957, tradotto *erga omnes* con il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1018.

Lo stesso limite di età si stabilisce anche per il lavoro domestico, in considerazione delle particolari condizioni in cui tale lavoro si svolge, caratterizzato dall'inerenza al normale svolgimento della vita familiare. Non si adotta invece un limite inferiore a quello generale per il lavoro a domicilio in considerazione della natura industriale che esso generalmente riveste.

Nel successivo articolo 4 è prevista una deroga al disposto generale dell'articolo 3, riguardante la possibilità di adibire ad alcuni lavori leggeri, in attività non industriali, i fanciulli che abbiano compiuto i 13 anni. Tale disposizione ripete quella contenuta nell'articolo 2 della legge n. 1325.

L'elenco dei lavori leggeri, cui possono essere adibiti i fanciulli di età superiore ai 13 anni, deve essere determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'ultimo comma dello stesso articolo riproduce sostanzialmente il disposto dell'articolo 3, primo comma, della legge n. 1325; si provvede tuttavia — in armonia con il disposto dell'articolo 5 lettera *f*) del presente disegno di legge — ad estendere a tutti i minori che non abbiano ancora compiuto i 18 anni la possibilità di essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro a prendere parte alla preparazione o alla rappresentazione degli spettacoli, quando sussistano deter-

minate condizioni e seguendo una determinata procedura.

Nell'articolo 5 sono previsti, per determinati lavori, dei limiti di età superiori al limite generale fissato nell'articolo 3 del disegno di legge.

Giova al riguardo notare:

a) L'elevazione riguarda in primo luogo i lavori pericolosi, faticosi e insalubri, che vengono inibiti ai minori che non abbiano ancora compiuto i 16 anni e alle donne fino a 21 anni, mentre attualmente il divieto riguardava solo i fanciulli e le donne minorenni. Questa disposizione è dettata dalla preoccupazione di tutelare in maniera adeguata la salute e la sicurezza fisica degli adolescenti in età di sviluppo e di non adibire a lavori, che sotto diversi aspetti presentano caratteri di pericolosità, i minori se non dopo che essi abbiano, presumibilmente, raggiunto un sufficiente grado di robustezza e di maturità psichica ed intellettuale.

A tale scopo, l'articolo 6 prevede che i lavori pericolosi, faticosi e insalubri, nei quali è vietata l'occupazione degli adolescenti di età inferiore ai 16 anni e delle donne minorenni, e quelli nei quali tale occupazione è consentita, previa valutazione da parte dell'Ispettorato delle necessarie cautele e condizioni, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali.

b) È esteso ai minori che non abbiano compiuto i 16 anni, il divieto — previsto nella legge n. 653 solamente per le donne minorenni — di essere adibiti ai lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che siano in moto.

Questo divieto va posto in relazione con l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il detto articolo 48, invero, dispone che è vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze

tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

La norma proposta nel disegno di legge è più restrittiva della norma generale del più volte citato articolo 48. Mentre per questo il divieto di impiegare lavoratori nell'operazione di pulizia, oliazione ed ingrassaggio a mano di organi o di elementi di macchine che siano in moto, può essere derogato solo se esistono due condizioni; e cioè la presenza di particolari esigenze tecniche e la predisposizione di dispositivi idonei di sicurezza, nel caso del lavoro dei minori degli anni 16 il divieto è in ogni caso assoluto ed inderogabile. Si tratta di una maggiore tutela della incolumità fisica che il disegno di legge vuole accordare a questi lavoratori di età inferiore ai 16 anni.

c) È riprodotta la norma contenuta nell'articolo 6, lettera e) della più volte citata legge n. 653, disponendosi il divieto di adibire i minori di ambo i sessi di età inferiore ai 16 anni a mestieri girovaghi di qualunque genere.

d) È elevato a 18 anni il limite minimo di età per l'ammissione dei minori — a prescindere dal fatto che esista o meno trazione meccanica — ai lavori sotterranei nelle cave, miniere, torbiere e gallerie, fissato a 16 anni e soltanto là dove esiste trazione meccanica nel corrispondente disposto della legge n. 653 (art. 6, lett. a). Questa modifica sembra opportuna, tenute presenti le Raccomandazioni e le proposte formulate nell'ambito della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la disciplina dettata da un progetto di Convenzione dell'OIL, approvato in prima lettura nel giugno scorso e che sarà approvato definitivamente, in seconda lettura, alla prossima Conferenza internazionale del lavoro del giugno 1965. Il divieto è esteso a tutte le donne in relazione al corrispondente disposto della legge n. 653, che inibisce il lavoro sotterraneo alle donne di qualunque età, e che, a norma dell'articolo 28 del presente disegno di legge, rimane in vigore per quanto riguarda la tutela del lavoro femminile.

È stato inoltre fissato al compimento degli anni 18 per i minori di ambo i sessi il

limite minimo di età per l'ammissione ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere e torbiere.

e) È elevato, altresì, a 18 anni il limite minimo, fissato in 16 anni dal corrispondente disposto della legge n. 653 (art. 6, lett. b), per i minori addetti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote.

f) È infine fissato al compimento degli anni 18 il limite minimo di età per l'ammissione al lavoro nelle sale cinematografiche, nella preparazione degli spettacoli di ogni genere, in armonia con le disposizioni che vietano ai minori di tale età la visione di determinati spettacoli. Nel portare a 18 anni tale limite di età si sono tenute anche presenti le trattative in corso, in sede di Comitato sociale (Accordo parziale) del Consiglio d'Europa, per l'adozione di uno strumento internazionale che inibisca l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori ritenuti moralmente pericolosi. Le deroghe a questa disposizione sono previste nell'articolo 4, ultimo comma, del disegno di legge.

g) Le norme contenute alle lettere g) e h) dell'articolo in esame riproducono le corrispondenti norme vigenti.

Inoltre con l'articolo 7 si garantiscono ai minori condizioni di lavoro soddisfacenti, sia sotto il profilo della salute, sia sotto quello culturale e morale.

Infine, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, il lavoro deve essere svolto compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

Con gli articoli da 8 a 13 del disegno di legge si intende disciplinare le *visite mediche preventive e periodiche*, adeguando le norme vigenti in materia di esami medici di idoneità al lavoro con le nuove esigenze del lavoro minorile, e con i principi contenuti nelle Convenzioni n. 77 e 78 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sopra specificate.

Nell'articolo 8, pertanto — innovando rispetto all'attuale disciplina — si estende l'obbligatorietà della visita medica preven-

tiva agli adolescenti e si stabilisce che la visita medica di idoneità al lavoro, senza la quale i fanciulli e gli adolescenti non possono essere avviati al lavoro, deve indicare non più una generica idoneità al lavoro ma una *idoneità specifica* per l'attività lavorativa cui i giovani saranno adibiti.

Anche la disciplina delle visite mediche di controllo, di cui all'articolo 9, presenta notevoli innovazioni rispetto all'attuale normativa; è, infatti, stabilito per tutte le attività lavorative l'obbligo di sottoporre i fanciulli, gli adolescenti e le donne fino a 21 anni, a visite periodiche, da eseguire ad intervalli non superiori ad un anno, salvo diversi e più brevi intervalli nelle lavorazioni che espongono a sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive.

Per quanto riguarda tali lavorazioni, si estende — con l'articolo 10 — l'obbligo della visita medica preventiva e periodica ai minori di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 21 anni, dati i rischi notevoli per la salute che esse presentano.

Con l'articolo 11 si stabilisce che la visita medica preventiva — che, attualmente, è eseguita normalmente dall'Ufficiale sanitario — può anche venire eseguita a cura e spese del datore di lavoro da un medico competente designato dall'Ufficiale sanitario; e ciò in considerazione della complessa mole di lavoro cui vanno normalmente incontro gli ufficiali sanitari, i quali in alcuni casi da soli non potrebbero adeguatamente provvedervi.

È da osservare che l'espressione « medico competente » è in uso da tempo nella nostra legislazione del lavoro, per indicare il sanitario particolarmente versato in medicina del lavoro. Essa risale, infatti, all'articolo 6 del Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, e si trova altresì nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali sull'igiene del lavoro.

L'articolo 12 riproduce la disposizione dell'articolo 23 della legge n. 653: i minori che a seguito di visita medica di controllo risultino non idonei ad un determinato lavoro

non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Infine, si prevede, nell'articolo 13, la possibilità di avviare i minori a Centri di orientamento professionale, istituiti o autorizzati dal Ministro del lavoro, nonché a Centri per il riadattamento fisico e professionale istituiti o autorizzati dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità.

Viene poi la disciplina riguardante il *trasporto e il sollevamento di pesi*.

Nell'articolo 14 del disegno di legge si provvede a diminuire il limite massimo di peso di cui possono essere gravati i minori degli anni 18 e le donne fino a 21, adibiti al trasporto e sollevamento dei carichi.

In tale articolo, si è tenuto presente che il sollevamento o trasporto di pesi può interessare anche i fanciulli maschi e femmine di età inferiore ai 15 anni, addetti ai lavori agricoli.

Gli articoli da 15 a 17 disciplinano, con norme profondamente innovative, il *lavoro notturno dei minori*, in conformità degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica delle Convenzioni dell'OIL nn. 79 e 90 citate.

Il principio fondamentale affermato nel disegno di legge è quello del divieto del lavoro notturno dei minori degli anni 18. Trattasi di un principio assoluto la cui applicazione non consente deroghe, ad eccezione del caso di forza maggiore. Il detto principio è chiaramente espresso all'articolo 15 che così suona: « è vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli, gli adolescenti e le donne minori ».

In questo modo viene esteso ai fanciulli, agli adolescenti e alle donne fino agli anni 21, occupati in tutti i settori produttivi, il divieto già previsto nella disciplina attuale solamente per i minori degli anni 18 e per le donne di qualunque età addette al lavoro industriale e per i fanciulli addetti ai lavori leggeri in attività non industriali.

Cosa debba poi intendersi con il termine notte è chiarito all'articolo 16 che fissa le ore corrispondenti alla notte in relazione all'età dei destinatari delle norme e della loro soggezione o meno all'obbligo scola-

stico, in conformità a quanto previsto nella Convenzione internazionale citata.

Il principio del divieto assoluto di lavoro notturno non ammette — come è stato detto — deroghe. Infatti nel disegno di legge non è più prevista la possibilità di eccezioni e di deroghe che erano contenute, per determinate industrie e nei lavori a ciclo continuo, nell'articolo 14 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

Ciò in quanto si è ritenuto indispensabile per evidenti ragioni di tutela fisica, assicurare in ogni caso agli adolescenti il riposo durante la notte. Per le stesse considerazioni è stata soppressa la facoltà dell'Ispettorato del lavoro, prevista dall'articolo 16, lettera *d*) della legge n. 653, di autorizzare il lavoro notturno dei giovani per circostanze gravi di interesse pubblico. È inoltre da aggiungersi la difficoltà di poter valutare sia la gravità delle circostanze che la esistenza o meno dell'interesse pubblico.

Unica eccezione al divieto generale del lavoro notturno è posta dall'articolo 17 del disegno di legge che, conformemente alla corrispondente norma della Convenzione internazionale del lavoro n. 90, prevede il caso di forza maggiore. Secondo questo articolo i minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda. Deve trattarsi — come espressamente indica l'articolo in questione — di un caso eccezionale; e nella ipotesi viene fissato l'obbligo per il datore di lavoro di darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori occupati e le ore per cui sono stati occupati.

La disposizione appare molto più restrittiva di quella contenuta nell'articolo 15 dell'attuale legge n. 653, la quale, prevedendo una serie di comunicazioni all'Ispettorato del lavoro e una serie di interventi di quest'ultimo, faceva pensare ad un lavoro notturno che si protraesse per parecchie notti. Il datore di lavoro ha invece la possibilità di riorganizzare le squadre del proprio per-

sonale il giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento di forza maggiore e quindi di attenersi al divieto assoluto previsto dal precedente articolo 15 del disegno di legge.

Gli articoli 18 e 19 del disegno di legge trattano dell'*orario di lavoro*.

Più precisamente, l'articolo 18 disciplina l'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti; nel primo comma di detto articolo viene stabilito in maniera tassativa che l'orario di lavoro degli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. È questa una norma che non ha riscontro nelle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro minorile, nelle quali una limitazione tassativa dell'orario di lavoro giornaliero è prevista solo per le donne (articolo 17 della legge 26 aprile 1934, n. 653) e per i fanciulli (articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1325) e che trova la sua *ratio* nella tendenza generale alla riduzione degli orari di lavoro.

Per quanto riguarda i fanciulli sono riportati al secondo e terzo comma dell'articolo 18 del presente disegno di legge le disposizioni corrispondenti contenute nella legge n. 1325. Si stabilisce altresì in 35 ore l'orario massimo settimanale per i fanciulli tra i 14 e i 15 anni.

Con l'articolo 19 si dispone che nel calcolo delle 4 ore, fissate come limite massimo del periodo durante il quale possono essere adibiti al lavoro di trasporto di pesi i fanciulli, gli adolescenti e le donne minorenni, devono essere compresi anche i ritorni a vuoto.

È, inoltre, posto un divieto generale di adibire gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema di turni a scacchi, ammettendo, tuttavia, che, eccezionalmente, la partecipazione a tale tipo di lavoro possa essere consentita solo nei casi previsti dai contratti collettivi e previa autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

Negli articoli 20 e 21 concernenti la disciplina dei *riposi intermedi* sono riprodotte, sostanzialmente, le disposizioni degli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653.

È, però, prevista la possibilità che i contratti collettivi o, in difetto di disposizioni di essi, l'Ispettorato provinciale del lavoro riducano la durata del riposo intermedio a mezz'ora. Attualmente tale possibilità è limitata alla sola ipotesi del lavoro a turno.

Non sono riprodotte le disposizioni concernenti la durata dei riposi nel caso di orari di lavoro che superino le 8 ore, essendo tassativamente stabilito, al precedente articolo 19, che l'orario di lavoro degli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e rimanendo in vigore, per tutte le donne, le disposizioni di cui ai citati articoli della legge n. 653.

Non è riprodotta la disposizione dell'articolo 20 della legge n. 653, riguardante le condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle rispettive dipendenze, in quanto tali disposizioni sono state superate dalle norme attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, dettate con il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 530.

Gli articoli 22 e 23 trattano del *riposo settimanale* e delle *ferie annuali*.

L'articolo 22, concernente la disciplina del riposo settimanale, introduce nella tutela del lavoro minorile una sostanziale innovazione; l'articolo, infatti, mentre rinvia, per la disciplina generale, alle disposizioni vigenti in materia — costituite, attualmente, dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 — stabilisce che, in ogni caso, ai minori spetta, ogni settimana, un riposo continuativo di 24 ore, estendendo in tal modo a tutti i minori dei 21 anni la disposizione prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 370 per le donne e i fanciulli minori degli anni 14 ed eliminando le eccezioni previste nello stesso articolo.

Si ritiene, inoltre, opportuno, per ragioni di ordine sociale, far coincidere necessariamente tale riposo con la domenica per tutti i minori senza eccezione.

Nell'articolo 23 è poi sancito — in analogia a quanto stabilito dalla legge sull'apprendistato — il diritto dei minori a un periodo di ferie annuali non inferiore ai 30 giorni per coloro che non abbiano compiuto i 16 anni e ai 20 giorni per quelli di età compresa tra i 16 e i 21 anni. Attualmente,

non esisteva alcuna disposizione legislativa specifica che si riferisse alle ferie dei minori.

L'articolo 24 del disegno di legge introduce nella disciplina del lavoro minorile una norma — sulla cui opportunità si è già accennato — intesa a stabilire il diritto dei fanciulli di ogni età alla *tutela previdenziale* anche nei casi di assunzione *contra legem*. Con questa disposizione si vuole da una parte estendere tutte le assicurazioni sociali ai fanciulli occupati nei lavori leggeri di cui all'articolo 4, prima del compimento dell'età prevista dalla vigente legislazione per il godimento di alcune forme di previdenza e dall'altro si ritiene necessario richiamare espressamente in questa sede il disposto dell'articolo 2126 del Codice civile, che prevede il diritto del lavoratore, anche nei casi di prestazione di lavoro con violazione di norme poste a sua tutela, a ricevere la retribuzione, intendendo con questo termine non solo la remunerazione economica ma anche i benefici riflessi.

È, inoltre, stabilito, per ragioni di equità, il diritto di rivalsa per gli istituti assicuratori nei confronti del datore di lavoro.

L'articolo 25 del disegno di legge, trattando della *formazione professionale dei fanciulli*, prevede per i fanciulli che abbiano compiuto i 14 anni e abbiano assolto l'obbligo scolastico, la possibilità di frequentare corsi idonei ad agevolarne tale formazione.

La *ratio* della norma è la seguente. È noto come l'obbligo scolastico termini al 14° anno di età mentre solo a 15 anni è consentita l'assunzione al lavoro a seguito della iscrizione dell'interessato all'Ufficio di collocamento. Resta così un anno di *vacatio* tra la fine della scuola e l'avviamento al lavoro. D'altra parte finora, durante questo anno, il fanciullo non poteva essere ammesso a frequentare corsi di formazione professionale perchè a questi corsi sono ammessi solo gli iscritti all'Ufficio di collocamento ed era costretto a restare inoperoso nella strada con gravi pericoli d'ordine morale.

L'articolo 25 vuole consentire ai fanciulli non ancora iscritti all'Ufficio di collocamento (perchè non hanno raggiunto l'età di 15 anni) di pensare alla loro formazione pro-

fessionale: in questo modo essi si trovano, sia pure in parte, preparati, formati per assumere un lavoro al compimento del 15° anno di età o quando sarà loro offerta una possibilità di lavoro.

L'articolo 26 è dedicato alle *sanzioni penali*. Esso, oltre ad elevare le misure delle ammende previste per le contravvenzioni alle disposizioni del presente disegno di legge, allo scopo di combattere con maggiore efficacia la tendenza all'aumento dell'evasione alle disposizioni di tutela del lavoro minorile, configura alcune misure di ammenda proporzionate al numero di minori cui si riferisce l'infrazione e alla durata della infrazione stessa.

Ciò vale sia per le violazioni agli articoli 3, 4 e 5 — concernenti i limiti minimi di età per l'ammissione al lavoro — sia per quelle relative agli articoli 8, 9, 10 e 12 (visite mediche preventive e periodiche), 15, 16 e 17 (disciplina del lavoro notturno), 18 e 19 (disciplina dell'orario di lavoro), 22 e 23 (disciplina del riposo settimanale e delle ferie annuali).

In analogia con le norme dell'articolo 731 del Codice penale, che prevede l'ammenda fino a lire 12.000 per i responsabili della inosservanza, da parte del minore, dell'obbligo scolastico, è stato previsto al quarto comma dell'articolo in esame una ammenda da lire 500 a lire 12.000 per coloro che, rivestiti di autorità o incaricati di vigilanza sopra un minore, ne consentano l'avviamento al lavoro in violazione delle disposizioni concernenti l'età minima di ammissione.

Con ciò si vuole sancire il principio della corresponsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci con i datori di lavoro per l'occupazione abusiva dei minori.

Gli articoli da 27 a 29 contengono le *disposizioni finali e transitorie*.

In particolare, l'articolo 27 dispone l'abrogazione di tutte le norme vigenti in materia di lavoro minorile, superate o in contrasto con quelle del disegno di legge, in particolare quelle contenute nella legge n. 1325 e nella legge n. 653.

L'articolo 28 stabilisce che fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che approverà la tabella dei lavori

pericolosi, faticosi e insalubri, per le attività industriali restano ferme le tabelle vigenti mentre per le altre attività la valutazione della pericolosità, faticosità e gravosità dei lavori è rimessa all'Ispettorato provinciale del lavoro.

L'articolo 29 fissa la competenza del Ministero del lavoro — che la esercita tramite l'Ispettorato del lavoro — per la vigilanza sull'applicazione delle norme di cui al presente disegno di legge.

In questo campo, trattandosi di tutelare il lavoro dei minori, la competenza è del Ministero del lavoro, il quale, assumendosi dinanzi al Parlamento e dinanzi al Paese la responsabilità dell'applicazione della legge, non può esercitare la sua azione di vigilanza insieme con altre Amministrazioni. Esso tuttavia confida nella collaborazione che in parte non esigua vorranno accordargli non solo le altre Amministrazioni statali e parastatali, ma anche le organizzazioni sindacali nazionali, provinciali e locali.

La breve esposizione delle varie norme contenute nei vari articoli del disegno di legge, mentre ne spiega il contenuto, serve senza dubbio a lumeggiare l'importanza e la delicatezza del provvedimento proposto.

Per quanto riguarda il metodo, il Ministero del lavoro, posto davanti all'alternativa di predisporre un disegno di legge che modificasse solo alcune norme della legislazione vigente o di presentare un provvedimento che invece riordinasse tutta la materia che ha attinenza con la tutela del lavoro minorile, ha preferito seguire la seconda via. In questo modo i destinatari della nuova disciplina — datori di lavoro, lavoratori e organi di controllo preposti alla osservanza delle norme — hanno, in un solo testo, tutta la materia che regola questo particolare e delicato settore della politica sociale del Paese.

Per quanto riguarda poi l'importanza del provvedimento, occorre sottolineare che questa si evince sia dal carattere autonomo che si è voluto dare alla disciplina del lavoro minorile, staccandola dalla disciplina del lavoro femminile, sia dalle singole disposizioni, le quali riconoscendo la cittadinanza nel mondo del lavoro anche ai fanciulli, agli

adolescenti, hanno assicurato una minuziosa e concreta tutela dei minori.

Nel momento economico particolarmente delicato che il Paese attraversa, il Ministero del lavoro, nel predisporre il disegno di legge e nel dettare le nuove norme, ha avuto la preoccupazione di limitare la disciplina stessa al minimo indispensabile allo scopo di evitare, nella misura del possibile e del ragionevole, un aumento dei costi di produzione.

D'altra parte la posta in giuoco è abbastanza grave ed importante: si tratta di tutelare la prima attività lavorativa dei fanciulli, degli adolescenti e dei minori in genere.

Avendo riguardo allo scopo che la disciplina intende perseguire, ai principi cui essa si ispira ed alle norme concrete poste nel disegno di legge, il Governo è sicuro che il Parlamento vorrà dare il suo consenso e la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**CAMPO DI APPLICAZIONE****Art. 1.**

Il lavoro dei minori alle dipendenze di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Le norme della presente legge non si applicano nei riguardi:

a) dei minori addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 3;

b) dei minori lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3;

c) dei minori occupati a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;

d) dei minori occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e degli altri Enti pubblici, semprechè disposizioni legislative o regolamentari assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Per « minori » si intendono le persone di ambo i sessi fino all'età di 21 anni compiuti, con le seguenti specificazioni:

a) per « fanciulli » si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « adolescenti » si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE**Art. 3.**

L'età minima per l'ammissione al lavoro dei minori, anche se apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti.

Art. 4.

Nelle attività non industriali, in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 3, i fanciulli di età non inferiore ai 13 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri che non pregiudichino la loro assiduità alla scuola, siano compatibili con le esigenze di tutela della salute e semprechè non siano adibiti al lavoro durante la notte e nei giorni festivi.

I lavori leggeri, di cui al comma precedente, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su conforme parere del Prefetto, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di età inferiore ai 15 anni e fino al compimento dei 18 nella preparazione o rappresentazione di spettacoli, semprechè non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore.

Art. 5.

Non possono essere adibiti:

a) gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino ai 21 anni, ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

b) i minori di età inferiore agli anni 16 e le donne fino ai 21 anni, a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

c) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

d) i minori di età inferiore agli anni 18 e le donne, ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

e) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonchè ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

f) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

g) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, alla manovra e al traino dei vagonetti;

h) i minori di ambo i sessi di età inferiore agli anni 18, alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio superiore di sanità e le associazioni sindacali, sono determinati, in relazione agli sviluppi tecnologici e con riguardo anche alle attività non industriali, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei minori che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino ai 21 anni, nonchè i lavori per i quali l'occupazione degli stessi può essere consentita dall'Ispettorato provinciale del lavoro previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.

Art. 7.

L'occupazione dei minori è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

Il lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve.

VISITA MEDICA PREVENTIVA E PERIODICA

Art. 8.

I fanciulli, gli adolescenti e le donne fino a 21 anni possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di un accurato esame medico.

L'esito della visita medica deve essere comprovato da apposito certificato da inserire nel libretto di lavoro.

Qualora il medico ritenga che i minori predetti non siano idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 6 e 14, deve specificare nel certificato i lavori ai quali non possono essere adibiti.

Art. 9.

L'idoneità dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne fino a 21 anni al lavoro cui sono addetti deve essere accertata mediante visite mediche periodiche.

Tali visite devono essere effettuate ad intervalli non superiori ad un anno; il loro esito deve essere comprovato da apposito certificato da inserire nel libretto di lavoro.

Per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, le visite mediche periodiche devono eseguirsi a termini del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Per le attività non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive, la periodicità delle visite è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le associazioni sindacali.

Art. 10.

L'obbligo dell'esame medico preventivo e periodico è esteso ai minori di sesso maschile dai 18 ai 21 anni che siano assunti o adibiti alle lavorazioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 11.

La visita medica preventiva è eseguita dall'Ufficiale sanitario che rilascia gratuitamente il relativo certificato. Essa può anche venire eseguita, a cura e a spese del datore di lavoro, da un medico competente designato dall'Ufficiale sanitario.

Le visite periodiche di controllo sono eseguite dall'Ufficiale sanitario, a cura e spese del datore di lavoro.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può disporre in qualsiasi momento il rinnovo delle visite mediche, preventiva e periodica, ovvero eseguirle direttamente.

Art. 12.

I minori che, a seguito di visita medica di controllo, risultino non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

Art. 13.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può promuovere o autorizzare l'istituzione o il funzionamento di centri per l'orientamento professionale dei minori.

Può altresì promuovere o autorizzare, di concerto con il Ministro per la sanità, l'istituzione o il funzionamento di centri per il riadattamento fisico e professionale dei minori che, all'esame medico, siano risultati inidonei a determinati lavori.

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

Art. 14.

I fanciulli, gli adolescenti e le donne fino a 21 anni possono essere — salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 —

adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purchè questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia ed a spalla:

fanciulli tra i 14 e i 15 anni (per i soli lavori agricoli):

maschi	Kg. 10
femmine	» 5
adolescenti maschi	» 20
donne oltre i 15 anni	» 15;

b) trasporto con carretti a una o a due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne minori in istato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

LAVORO NOTTURNO

Art. 15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli, gli adolescenti e le donne minori.

Art. 16.

Con il termine « notte » si intende:

a) per i fanciulli di età inferiore agli anni 14, un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8;

b) per i minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6;

c) per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 e per le donne fino a 21 anni, un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5.

In ogni caso, per i fanciulli e per gli adolescenti che frequentino le scuole dell'obbligo, con il termine « notte » si intende un periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 20 e le ore 8.

Art. 17.

I minori che abbiano compiuto gli anni 16 possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento dell'azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero dei minori e le ore in cui sono stati occupati.

ORARIO DI LAVORO

Art. 18.

L'orario di lavoro non può superare, per gli adolescenti, le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Per i fanciulli di età compresa tra i 14 e i 15 anni, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per i fanciulli di età compresa tra i 13 e i 14 anni, la cui prestazione lavorativa non può essere richiesta durante le ore di scuola, l'orario di lavoro non può superare le 2 ore giornaliere, semprechè i periodi di lavoro e le ore di scuola non superino nel complesso le 7 ore giornaliere.

Art. 19.

I fanciulli, gli adolescenti e le donne fino ai 21 anni non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione degli adolescenti può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

RIPOSI INTERMEDI

Art. 20.

L'orario di lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne fino ai 21 anni, non può durare senza interruzione più di 6 ore. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dall'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità e gravosità.

L'Ispettorato provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e delle donne fino ai 21 anni, durante i riposi intermedi.

Art. 21.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, l'Ispettorato provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità e gravosità, prescrivere che il lavoro dei fanciulli, degli adolescenti e delle donne fino ai 21 anni non duri senza interruzione più di 4 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

RIPOSO SETTIMANALE

Art. 22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.

FERIE ANNUALI

Art. 23.

I minori hanno diritto a un periodo annuale di ferie retribuite. Tale periodo non può essere inferiore a giorni 30 per i minori di età non superiore ai 16 anni e a giorni 20 per quelli che hanno superato i 16 anni di età.

I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

TUTELA PREVIDENZIALE

Art. 24.

I fanciulli di qualsiasi età, anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme sull'età minima di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti assicuratori hanno diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al minore, detratta la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI FANCIULLI

Art. 25.

I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi una adeguata formazione professionale.

SANZIONI

Art. 26.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 50.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 è punita con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ciascuna persona e per ogni giorno cui le contravvenzioni si riferiscono, con un minimo di lire 20.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei rimanenti articoli della presente legge è punita con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Chiunque rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l'avvio al lavoro, in violazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 12.000

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Sono abrogate le norme della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonché le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei minori di ambo i sessi.

È abrogata altresì ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 28.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'articolo 6, mentre per le attività industriali restano ferme le tabelle allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attività la valutazione della pericolosità, fa-

ticosità e gravosità dei lavori è rimessa temporaneamente all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 29.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.